



COPIA

COMUNE DI BRUSASCO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

OGGETTO: ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
CAPPELLINO FRANCO	x	
ARIETTI GIANNI	x	
GUZZON RAFFAELE	x	
PEROTTO MASSIMO	x	
RONDI NADIA in GIACHINO	x	
CALDARO DANILO	x	
BONADIO ADRIANO	x	
VERCELLI FABRIZIO		x
RIGAZZI MARCO		x
TESTORE DANIELE		x
TOTALE	7	3

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – **SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessore Esterno il Sig. **IRICO Massimiliano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 10

SEDUTA DEL 29/07/2015 ORE 21,00

ASSENTI: VERCELLI Fabrizio, RIGAZZI Marco e TESTORE Daniele.

**OGGETTO: ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

L'ISTRUTTORE

F.to Rag. Annamaria NICOLA

OGGETTO: ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- il comma 669 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- l'art.1 comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art.1 comma 677 della legge n. 147/13 - così come integrato dall'art.1 comma 1 lett.a) del D.L.16/14 convertito in Legge n. 68/2014 e dall'art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014 - stabilisce che:
 - a) il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per i medesimi anni 2014 e 2015, i limiti dell'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- l'art.1 comma 678 della legge n. 147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille;
- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b)

n.2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta fra i servizi prestati e le aliquote differenziate eventualmente introdotte dal Comune;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale (I.U.C.) ai sensi dell'art .1 comma 682 della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall' articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, le risorse finanziarie sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio,

EVIDENZIATO come il regolamento comunale sulla I.U.C. preveda all'art. 30 che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il decreto legge 6/03/2014, convertito nella legge n° 58 del 2/05/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza (quota parte)	euro	13.000,00
- servizi cimiteriali (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica (quota parte)	euro	90.000,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali (quota parte)	euro	58.000,00
Totale	euro	264.000,00
Gettito TASI	euro	123.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 46,59 %		

RITENUTO quindi di fissare e confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014, n° 190:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esso equiparate, escluse dal pagamento dell'I.M.U.:	2,5 per mille
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008:	2,5 per mille a carico del proprietario
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

RITENUTO INOLTRE, che in funzione di mantenere in via continuativa gli equilibri di bilancio ed in funzione della natura di "Imposta" della TASI finalizzata alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili dell'ente è prevista l'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale così come segue:

dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

Euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE rispettivamente:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di fissare e confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per servizi indivisibili (TASI) già applicate nell'anno 2014 nella seguente misura:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esso equiparate, escluse dal pagamento dell'I.M.U.:	2,5 per mille
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008:	2,5 per mille a carico del proprietario
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo III TASI - Art.32

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

4) Di dare atto che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è determinata l'aliquota ai fini IMU pari al 3,5 per mille ;

5) Di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, e quindi, l'ALIQUOTA "0" (zero) per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza (quota parte)	euro	13.000,00
- servizi cimiteriali (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica (quota parte)	euro	90.000,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali (quota parte)	euro	58.000,00

Totale euro 264.000,00

Gettito TASI euro 123.000,00

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 46,59 %

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 31/07/2014.

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet.

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

**OGGETTO: ALIQUOTA E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Annamaria NICOLA

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Annamaria NICOLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- il comma 669 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- l'art.1 comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art.1 comma 677 della legge n. 147/13 - così come integrato dall'art.1 comma 1 lett.a) del D.L.16/14 convertito in Legge n. 68/2014 e dall'art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014 - stabilisce che:
 - d) il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - e) per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - f) per i medesimi anni 2014 e 2015, i limiti dell'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- l'art.1 comma 678 della legge n. 147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille;
- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b)

n.2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta fra i servizi prestati e le aliquote differenziate eventualmente introdotte dal Comune;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale (I.U.C.) ai sensi dell'art .1 comma 682 della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall' articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, le risorse finanziarie sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio,

EVIDENZIATO come il regolamento comunale sulla I.U.C. preveda all'art. 30 che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il decreto legge 6/03/2014, convertito nella legge n° 58 del 2/05/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza (quota parte)	euro	13.000,00
- servizi cimiteriali (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica (quota parte)	euro	90.000,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali (quota parte)	euro	58.000,00
Totale	euro	264.000,00
Gettito TASI	euro	123.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 46,59 %		

RITENUTO quindi di fissare e confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014, n° 190:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esso equiparate, escluse dal pagamento dell'I.M.U.:	2,5 per mille
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008:	2,5 per mille a carico del proprietario
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

RITENUTO INOLTRE, che in funzione di mantenere in via continuativa gli equilibri di bilancio ed in funzione della natura di "Imposta" della TASI finalizzata alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili dell'ente è prevista l'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale così come segue:

dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

Euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE rispettivamente:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa specificando che non ci sono modifiche con le aliquote applicate il precedente anno e successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 7

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: ==

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di fissare e confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo per servizi indivisibili (TASI) già applicate nell'anno 2014 nella seguente misura:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esso equiparate, escluse dal pagamento dell'I.M.U.:	2,5 per mille
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008:	2,5 per mille a carico del proprietario
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo III TASI - Art.32

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. euro 50,00, sino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.

4) Di dare atto che la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è determinata l'aliquota ai fini IMU pari al 3,5 per mille ;

5) Di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, e quindi, l'ALIQUOTA "0" (zero) per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, così come segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota zero
Aree edificabili e aree scoperte	Aliquota zero
Altri immobili	Aliquota zero

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza (quota parte)	euro	13.000,00
- servizi cimiteriali (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica (quota parte)	euro	90.000,00
- gestione dei beni patrimoniali e demaniali (quota parte)	euro	32.000,00
- anagrafe stato civile ed elettorale (quota parte)	euro	31.000,00
- istruzione pubblica (quota parte)	euro	20.000,00
- servizi socio-assistenziali (quota parte)	euro	58.000,00

Totale euro 264.000,00

Gettito TASI euro 123.000,00

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 46,59 %

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 31/07/2014.

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet.

11) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Franco CAPPELLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 31/07/2015.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 31/07/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE